



NORMATIVA

CORONAVIRUS

7 ottobre 2020

Chiarimento interpretativo su mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

In breve

Le Parti firmatarie del CCNL hanno convenuto, in sede di interpretazione congiunta delle norme contrattuali esistenti, la possibilità di mantenere l'iscrizione a FASCHIM nei casi di risoluzione consensuale derivante da accordi collettivi sottoscritti in luogo delle procedure per licenziamenti collettivi, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto).

IND n. 274/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in attuazione di accordi aziendali

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), tra le disposizioni introdotte in materia di lavoro, ha previsto che la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi, prevista dall'articolo 14 dello stesso Decreto, non trovi applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Tenuto conto della previsione contrattuale che consente di mantenere, a seguito di accordi aziendali, l'iscrizione a FASCHIM per i lavoratori coinvolti nelle procedure per licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 (art.62 punto 8 CCNL 19 luglio 2018), le Parti firmatarie del CCNL hanno convenuto una interpretazione congiunta di tale norma contrattuale ritenendo la stessa applicabile anche ai casi, sopra citati, di risoluzioni consensuali derivanti da accordi collettivi di fatto sostitutivi delle procedure per licenziamenti collettivi.

Tale facoltà sarà possibile sino alla sospensione delle procedure di cui alla legge 223/91.

Sino a tale momento, quindi, nelle trattative per gli accordi collettivi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 14 del Decreto legge 104/20 si potrà tener conto di questa opportunità.

Allegati

	Chiarimento interpretativo_Filctem Cgil_Femca Cisl_Uiltec UIL
	Chiarimento interpretativo_UGL Chimici_Failc Confail_Fialc Cisl

Contatti:

Direzione Centrale Relazioni Industriali

Paolo Cuneo

Tel. 02-34565.332

E-mail: p.cuneo@federchimica.it